

Capitolo 1°

PRESTAZIONI VARIE D'OPERA E DI SERVIZI

B) LAVATURA, TINTORIA E PULITURA A SECCO

Art. 404 – La pulitintolavanderia, al momento del ritiro per la prestazione, rilascia al committente una ricevuta datata, con la descrizione sommaria dei capi e l'indicazione del termine di riconsegna. La ricevuta costituisce documento per il ritiro della merce lavorata.

Nel caso di capi di particolare valore economico, il cliente informa la pulitintolavanderia del valore in questione.

Art. 405 – La pulitintolavanderia è tenuta ad osservare l'indicazione dell'etichetta, ove esista. Se le indicazioni sono in contrasto con l'esperienza e le regole tecniche del pulitore, ciò deve essere fatto presente al cliente, per iscritto, spiegando gli eventuali rischi che lo stesso cliente dovrà assumersi. In caso di rispetto delle istruzioni di manutenzione e lavaggio indicate nell'etichetta, la pulitintolavanderia e/o il cliente potranno ricorrere per gli eventuali danni nei confronti del venditore e/o dell'industria produttrice.

Art. 406 – Qualora riscontri l'impossibilità di eseguire accuratamente il lavoro richiesto, la pulitintolavanderia può rifiutarlo, prima della messa in lavorazione. La pulitintolavanderia non risponde, in ogni caso, del deterioramento delle guarnizioni, delle imbottiture, dei bottoni, delle perline, degli alamari, degli articoli gommati ecc.

Art. 407 – La pulitintolavanderia non assume responsabilità per la consegna degli indumenti a persona che si presenti munita della ricevuta di cui all'art. 404 salvo che il committente comunichi tempestivamente di aver subito il furto della ricevuta o di averla smarrita.

Art. 408 – Nelle commissioni di tintura secondo campione, la pulitintolavanderia è tenuta a raggiungere il più possibile il colore desiderato dal committente ma non a garantirne la perfetta imitazione.

Se il risultato della prima tintura non è di gradimento del cliente, questi può richiedere una seconda tintura, in colore più scuro e diverso da quello di prima ordinazione, pagando una maggiorazione del 50% (per cento) del prezzo originariamente pattuito.

Art. 409 – Per la riconsegna della merce al committente è ammessa una tolleranza, a favore della pulitintolavanderia, per un tempo pari al termine originariamente indicato.

Art. 410 – Gli oggetti consegnati per la lavorazione devono essere ritirati entro il termine massimo di trenta giorni da quello indicato per la riconsegna, salvo l'applicazione della norma di cui all'articolo precedente.

La pulitintolavanderia ha facoltà di applicare sul prezzo convenuto una maggiorazione del 10% a titolo di custodia, ogni mese dopo il termine di scadenza di cui all'articolo precedente.

Art. 411 – Il committente deve verificare gli oggetti che ritira al momento della riconsegna e, comunque, eventuali reclami devono essere effettuati entro e non oltre otto giorni da tale momento.

Art. 412 – Se il capo non è reperibile per la consegna, si considera smarrito non prima del sessantesimo giorno dalla data prevista per la riconsegna stessa.